# Redditometro: il decreto MEF non implica l’esecuzione dei controlli

Puntualmente, la predisposizione, da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze, del decreto sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla cui base può fondarsi l’accertamento sintetico delle persone fisiche riaccende il dibattito sui controlli da redditometro che, in conseguenza di tale decreto, verrebbero presto avviati. In realtà, si tratta del decreto che - per previsione normativa - deve essere emanato dal MEF, del tutto irrilevante rispetto all’effettiva esecuzione nel prossimo futuro di tale tipologia di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 conferisce all’Amministrazione la possibilità di determinare **sinteticamente** il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso anno, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

## **Il decreto**

La bozza del decreto individua gli elementi induttivi di capacità contributiva, intendendo per tali la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’archivio dei conti.

L’elenco degli elementi induttivi è indicato, come per il passato, in una tabella (**tabella A**).

Il contenuto induttivo:

a) viene determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente;

b) corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari (riportate nella **tabella B**) distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale;

c) in presenza di medesime spese risultanti dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, l’eventuale ammontare si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria con esclusione delle spese sostenute nell’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione

Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

**Spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti**

Spese e risparmi guidano la ricostruzione del reddito complessivo accertabile dei contribuenti. In base allo schema di decreto sul redditometro posto in pubblica consultazione dal MEF, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute (salva la prova contraria) dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente si considerano finanziate con i redditi del contribuente. Non si considerino invece sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi “esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

## **L’imputazione delle spese al contribuente**

L’art. 2 del decreto fissa alcune regole generali che attengono ai **criteri di attribuzione delle spese** al contribuente.

In particolare, il comma 1, facendo sempre salva la prova contraria, stabilisce che le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Inoltre, con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente, il medesimo comma precisa che le stesse si considerano finanziate con i redditi del contribuente.

Il comma 2, invece, prevede come non si considerino sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi “**esclusivamente**” ed “**effettivamente**” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

## **La prova contraria riconosciuta al contribuente**

L’art. 4 del decreto prevede, sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato, che in sede di **contraddittorio** - sia in fase preventiva che nell’eventuale successiva fase di accertamento con adesione - il contribuente possa fornire all’Ufficio la c.d. **prova contraria**, avvalendosi di elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite, volta a ridimensionare la pretesa tributaria.

spesa sostenute dal contribuente”.

**CONTI CORRENTI BANCARI E REDDITOMETRO**

1. **PERSONE FISICHE**

**LA FATTISPECIE**

* Un genitore decide di acquistare un immobile al figlio.
* Una mamma convivente con il figlio e la famiglia del figlio partecipa alle spese di gestione della casa.
* Un amico in caso di necessità fa un prestito a un altro amico.
* Parenti e amici regalano un viaggio in occasione del matrimonio di un amico.
* Il nonno sostiene le spese scolastiche del nipote e occasionalmente paga delle bollette.

**LA SOLUZIONE**

* Effettuare il pagamento del denaro contestualmente al rogito, indicando la specifica circostanza dell’atto di acquisto.
* Trasferimento con bonifico con esplicita causale e indicazione del beneficiario nel figlio.
* Utilizzo di mezzi finanziari tracciabili e autonomamente motivabili.
* Pagamento diretto all’agenzia con mezzi tracciabili e specifica causale.
* Trasferimento tracciabile con causale.

**2) IMPRESE E PROFESSIONISTI**

**LA FATTISPECIE**

* Pagamento diretto dell’imprenditore di oneri dell’impresa.
* Prelievo per contanti dalla cassa sociale per sostenere costi privati.
* Pagamento fattura di fornitura con assegni.
* Finanziamento dei fornitori di terzi.
* Pagamenti all’interno del gruppo ovvero rimborsi ai soci.

**LA SOLUZIONE**

* Gestione e separata di due conti (uno professionale e uno privato).
* Restituzione del denaro e doppia contabilizzazione: la prima al momento dell’uscita; la seconda alla restituzione.
	+ Assegni diretti con beneficiario unico e clausola di non trasferibilità.
	+ Trasferimento di fondi in modo tracciabile attraverso bonifici con causale.
	+ Utilizzo sempre di meccanismi di regolamentazione delle transazioni diretti e univoci.

Lo Studio Professionale è attivo su questo specifico aspetto – avendo già dato specifiche indicazioni alla Clientela – ed è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.